

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 6 agosto 2001

Recepimento delle direttive n. 2001/35/CE, n. 2001/39/CE e n. 2001/48/CE e modifica del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei prodotti destinati all'alimentazione.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, ed in particolare l'art. 5, lettera h);

Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) ed i), e 7, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanita' di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 2000, come integrato e modificato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2000, 3 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001, 2 maggio 2001 e 8 giugno 2001, in corso di pubblicazione;

Visti i decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione, come modificati dal decreto 19 maggio 2000;

Vista la direttiva della Commissione n. 2001/35/CE dell'11 maggio 2001 che modifica gli allegati della direttiva 90/642/CEE del Consiglio, che fissa le quantita' massime dei residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

Vista la direttiva della Commissione n. 2001/39/CE del 23 maggio 2001 che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio che fissano le quantita' massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

Vista la direttiva della Commissione n. 2001/48/CE del 28 giugno 2001 che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CE e 90/642/CE del Consiglio che fissano le quantita' massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su ed in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

Considerato di dover provvedere al recepimento della citata direttiva n. 2001/35/CE con la quale l'Unione europea ha fissato limiti massimi di residui per alcune combinazioni sostanza attiva/coltura al di sopra del limite inferiore di determinazione analitica per cloromequat, clorotalonil, dicofol ed endosulfan; Considerato di dover provvedere al recepimento della citata direttiva n. 2001/39/CE con la quale sono fissati limiti massimi di residui per l'azimsulfuron ed il prohexadione calcium, nuove sostanze attive iscritte in allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato di dover provvedere al recepimento della citata direttiva 2001/48/CE con la quale sono stati fissati limiti massimi per alcuni combinazioni sostanza attiva/coltura per azoxystrobin, kresoxim metile e prorogati per l'acefate;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di dover provvedere alla modifica del citato decreto del Ministro della sanita' del 19 maggio 2000, e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce:

- a) i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei e sui:
- 1) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui all'allegato 1, parte A, del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
 - 2) cereali, di cui all'allegato 1, parte B, del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
 - 3) altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C, del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000;
 - 4) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D, del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000.

Art. 2.

Limiti massimi di residui

1. Sui e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, sui e nei cereali e su e negli altri prodotti vegetali sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1, il quale modifica l'allegato 2 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, come modificato e integrato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000, 3 gennaio 2001, 2 maggio 2001 ed 8 giugno 2001.
2. Sui e nei prodotti di origine animale sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 2, il quale integra l'allegato 3 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, come modificato e integrato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000, 3 gennaio 2001, 2 maggio 2001 ed 8 giugno 2001.

Art. 3.

Intervalli di sicurezza

1. Sono approvati gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 3 del presente decreto, previsti dall'allegato 5 del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, come modificato ed integrato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000, 3 gennaio 2001, 2 maggio 2001 ed 8 giugno 2001.

Art. 4.

Disposizioni che permangono in vigore

1. Rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, come modificato dai decreti del Ministro della sanita' 10 luglio 2000, 3 gennaio 2001, 2 maggio 2001 ed 8 giugno 2001, non modificate dal presente decreto.
2. I limiti massimi di residuo relativi ad acefate, clomequat, clorotalonil, dicofol, endosulfan di cui all'art. 2, si applicano a decorrere dal 1 luglio 2001.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 6 agosto 2001

Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Sanita', foglio n. 176

Allegato 1

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE' LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI).

(*) A decorrere dal 1 dicembre 2001, qualora non si applicassero altri limiti, si applichera' il seguente limite massimo: 0,02 mg/kg.

* Valore temporaneo sino al 31 luglio 2003, basato sul perdurare di residui dovuti a precedente utilizzazione.

Allegato 2

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI AMMESSI NEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, ELENCATI NELL'ALLEGATO 1D DEL DECRETO MINISTERIALE 19 MAGGIO 2000, IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE PARTE A

Limiti massimi in mg/kg (ppm)			
Residui di antiparassitari	di grassi: delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie, e dei grassi animali elencati nell'allegato 1D alle voci 0201,0202, 0203,0204,0205 00 00,0206, 0207, ex 0208, 0209 00,0210, 1601 00,1602 (1) (4)	di latte di vacca crudo, di latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1D; di altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402,0405 00, 0406 conformemente a (2) (4)	di uova fresche sgusciate, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato 1D alle voci 0407 00, 0408 (3) (4)
DICOFOL			
Somma degli isomeri p,p' e o,p'	0,5 carni di bovini, ovini e caprini	0,02	0,05*
	0,1 carne di pollame		
	0,05* altri prodotti		
ENDOSULFAN			
Somma di alfa e beta endosulfan e endosulfan solfato, espressa come endosulfan	0,1	0,004	0,1*

* Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica.

(1) Per i prodotti alimentari con tenore di grassi pari o inferiore al 10% in peso, il limite di residuo si riferisce al peso complessivo del prodotto non disossato. In tal caso, il valore massimo e' pari a 1/10 del valore riferito al tenore di grassi, ma non puo' essere inferiore a 0,01

mg/kg.

(2) Per determinare i residui relativi al latte di vacca crudo e al latte di vacca intero si deve prendere in considerazione, per il calcolo, una quantità di grassi del 4% in peso.

Per il latte crudo e il latte intero di altra origine animale, i residui sono espressi in base ai grassi.

Per gli altri prodotti alimentari enumerati nell'allegato 1D alle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406:

- aventi tenore di grassi inferiore al 2% in peso, il valore massimo è pari alla metà di quello fissato per il latte crudo e il latte intero;

- aventi tenore di grassi pari o superiore al 2% in peso, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 25 volte quello fissato per il latte crudo e il latte intero.

(3) Per uova e per i prodotti a base di uova con tenore di grassi superiore al 10%, il valore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo è pari a 10 volte quello fissato per le uova fresche.

(4) Le note (1), (2) e (3) non si applicano nei casi in cui è indicato il limite inferiore di determinazione analitica.

* Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica.

(1) 490M9 = acido-2-[2-(4-idrossi-2-metilfenossimetil)fenil]-2-metossiminoacetico

(2) 490M1 = acido-2-metossiimino-2-[2-(o-tolilossimetil)fenil]acetico.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (=ppm)	Note
ACEFATE (insetticida)	Agrumi, pomacee....	1	
	Pesche....	0,2(*)	
	Prugne....	2	
	Altra frutta....	0,02	
	Pomodori, melanzane....	0,5	
	Cavoli a infiorescenza, cavoli a testa....	2	
	Lattughe....	1	
	Fagioli con baccello, piselli con baccello....	3	
	Carciofi....	0,2	
	Altri ortaggi....	0,02	
	Legumi da granella....	0,02	
	Semi oleaginosi....	0,02	
	Patate....	0,02	
	Tè....	0,1	
	Luppolo....	0,1	
	Cereali....	0,02	
	Barbabietole da zucchero....	1,5	
	Tabacco....	1,5	
			Limiti massimi

AZIMSULFURON (diserbante)	Frutta....	0,02	comunitari provvisori
	Ortaggi....	0,02	
	Legumi da granella....	0,02	
	Semi oleaginosi....	0,1	
	Patate....	0,02	
	Tè....	0,1	
	Luppolo....	0,1	
	Cereali....	0,02	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (=ppm)	Note
AZOXYSTROBIN (fungicida)	Frutta a guscio....	0,1*	Limiti massimi comunitari provvisori
	Uve, banane....	2	
	Fragola....	2	
	Altra frutta....	0,05*	
	Carota....	0,2	
	Pomodoro, peperone, melanzana....	2*	
	Cucurbitacee con buccia commestibile....	1*	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile....	0.5*	
	Pisello (con baccello)....	0,5*	
	Pisello (senza baccello)....	0,2*	
	Carciofo....	1	
	Porro....	0,1	
	Altri ortaggi....	0,05*	
	Piselli da granella....	0,1*	
	Altri legumi da granella....	0,05*	
	Semi oleaginosi....	0,05*	
	Patate....	0,05*	

	Tè....	0,1*	
	Luppolo....	20*	
	Riso....	5	
	Frumento, segale, triticale, orzo, avena *.....	0,3	
	Altri cereali....	0,05*	
	Vino....	0,5	
	Barbabietola da zucchero (radice)....	0,3	
CLORMEQUAT (fitoregolatore)	Pere....	0,5*	
	Frutta a guscio, olive....	0,1	
	Altra frutta....	0,05	
	Funghi coltivati....	10	
	Altri ortaggi....	0,05	
	Legumi da granella....	0,05	
	Semi oleaginosi....	0,1	
	Patate....	0,05	
	Tè....	0,1	
	Luppolo....	0,1	
	Avena....	5	
	Frumento, segale, triticale, orzo....	2	
	Altri cereali 	0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/kg (=ppm)	Note
CLOROTALONIL (fungicida)	Pomacee, albicocche, pesche, uve da tavola....	1	
	Uve da vino, fragole....	3	
	More, lamponi, ribes a grappoli, uva spina....	10	
	Mirtilli rossi....	2	
	Banane....	0,2	
	Altra frutta....	0,01	
	Carote, cetrioli, cucurbitacee con buccia non commestibile....	1	
	Sedani rapa, agli, cipolle, scalogni, cavoli di Bruxelles....	0,5	
	Cipolline, cetriolini, erbe fresche....	5	
	Solanacee, piselli con baccello, funghi coltivati....	2	
Cavoli a infiorescenza, cavoli cappucci....	3		
Fagioli senza baccello....	0,05		
Piselli senza			

baccello....	0,3	
Sedani, porri....	10	
Altri ortaggi....	0,01	
Legumi da granella....	0,01	
Semi di arachide....	0,05	
Altri semi oleaginosi....	0,01	
Patate....	0,01	
Tè....	0,1	
Luppolo....	50	
Frumento, segale, orzo, avena, triticale....	0,1	
Altri cereali....	0,01	
Frutta a guscio....	0,05	
Altra frutta....	0,02	
Cucurbitacee con buccia commestibile....	0,2	
Pomodori....	1	
Cucurbitacee con buccia non commestibile....	0,5	
Altri ortaggi....	0,02	
Legumi da granella....	0,02	
Semi di cotone....	0,1	
Altri semi oleaginosi....	0,05	

	Patate....	0,02	
	Tè....	20	
	Luppolo....	50	
	Cereali....	0,02	
	Tabacco....	0,5	
ENDOSULFAN (insetticida)	Agrumi, pesche, uve....	0,5	Somma di alfa e beta endosulfan ed endosulfan solfato, espressa come endosulfan
	Frutta a guscio....	0,1	
	Pomacee....	0,3	
	Altra frutta....	0,05	
	Pomodori....	0,5	
	Peperoni....	1	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile....	0,3	
	Altri ortaggi....	0,05	
	Legumi di granella....	0,05	
	Semi di soia....	0,5	
	Semi di cotone....	0,3	
	Altri semi oleaginosi....	0,1	
	Patate....	0,05	
	Tè....	30	
	Luppolo....	0,1	
	Cereali....	0,05	
	Barbabietola da		

zucchero....	0,2	
Foraggiere leguminose....	0,1	
Erbe aromatiche ed infusionali (essiccato com merciale)....	3	
Tabacco....	1	
Pomacee....	0,2	
Uve, ribes a grappolo, uva spina....	1	
Olive....	0,2	
Altra frutta....	0,05	
Pomodori, melanzane....	0,5	
Peperoni....	1	
Cucurbitacce con buccia non commestibile....	0,2	
Altri ortaggi....	0,05	
Legumi da granella....	0,05	
Semi oleaginosi....	0,1	
Patate....	0,05	
Tè....	0,1	
Luppolo....	0,1	
Cereali....	0,05	
Ortaggi....	0,05	
Legumi da granella....	0,05	
		Limiti massimi

Semi oleaginosi....	0,1	comunitari provvisori
-----	-----	-----
Patate....	0,05	
-----	-----	-----
Tè....	0,1	
-----	-----	-----
Luppolo....	0,1	
-----	-----	-----
Grano, orzo....	0,2	
-----	-----	-----
Altri cereali....	0,05	

Residui di antiparassitari	di carni inclusi i grassi, di preparazioni di carni, delle frattaglie, e dei grassi animali come elencati nell'allegato 1D alle voci 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602	di latte di vacca crudo, di latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1D; di altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406	di uova fresche sgusciate, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00, 0408
AZOXYSTROBIN	0,05*	0,01*	0,05*
CLORMEQUAT	0,05 fegato di pollo	0,05	0,05
	0,2 rognone di bovini		
	0,1* fegato di bovini		
	0,05*altri prodotti		
CLOROTALONIL	0,01*	0,01*	0,01*
DICOFOL [1,1-bis-(paracloro-fenil)-2,2 dicloroetano (pp'FW 152), espresso come dicofol]	1,0 fegato di bovini, ovini e caprini		
KRESOMIX-METHYL [residuo 490M9(1) per il latte e 490M1(2) per carni, fegato, grassi e rognoni espressi come kresoximmetile]	0,02*(p) carni, fegato, grassi	0,02*(p)	0,02*(p)
	0,05 (p) rognoni		
PROEXADIONE CALCIUM (Proexadione e relativi soli espressi come Proexadione)	0,05*(p)	0,01*(p)	0,05*(p)

ALLEGATO 3

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note	
ACEFATE (insetticida)	Agrumi, susino	21			Vivai	(*) Solo applicazione pre-florale (bottoni rosa) e post-florale (caduta petali)	
	Pesce (*)	—					
	Pomacee	30					
	Ciliegio (**), albicocco (**)	60				(**) Applicazione in pre-floritura	
	Mandorlo, vite	50					
	Fragole (***)	45				(***) Applicazione fino alla ripresa vegetativa	
	Olivo	90					
	Carota, ravanello, rapa, solanacee (escluso il peperone), zuccchino, zucca, cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cavoli rapa, lattuga, legumi, carciofo	21					
	Melone, cocomero	45					
	Patata	21					
	Mais	60					
	Barbabetola da zucchero	21					
	Tabacco	21					
	Floreali, ornamentali, forestali	—					
	Riso	—					Applicazione in post-emergenza delle infestanti
	AZIMSULFURON (diserbante)	Fragola	3				
		Vite	21				
		Cipolla, aglio, scalogno, carota, carciofo	7				
		Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zuccchino, melone, zucca, cocomero	3				
		Asparago	—(*)				(*) Trattamento alla pianta dopo la raccolta dei turioni
		Porro	15				
		Fruento, orzo	35				
		Riso	28				
Barbabetola da zucchero		30					
Cereali (esclusi mais, sorgo e riso)		—				Concia delle sementi di frumento e riso	
CLORMEQUAT (fitoregolatore)	Floreali, ornamentali	—					

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note	
CLOROTALONIL (fungicida)	Melo, pero, pesco	21				Applicazione alla coltura ed al terreno	
	Susino	35					
	Cipolla, pomodoro, cetriolo, melone, cocomero, sedano	14					
	Fagiolo (*), pisello (*), fagiolino (**)	—				(*) Trattamenti ammessi fino alla fioritura (**) Trattamenti ammessi fino alla fioritura (esclusa)	
	Patata	14					
	Floreali, ornamentali	—					
	Agrumi, vite da vino	15			Vivai		
	Cucurbitacee	15					
	Luppolo	15					
	Tabacco	15					
	Floreali, ornamentali, forestali	—					
	Agrumi, mandorlo, nocciolo, pomacee, pesco	25			Vivai	Applicazione alla coltura e al terreno	
	Vite	28					
	Pomodoro, cucurbitacee con buccia non commestibile	25					
DICOFOL (acaricida)	Soia	25					
	Patata	25					
	Barbabietola da zucchero	25					
	Erba medica, trifoglio, lupinella, sulla, favino	25					
	Tabacco	25					
	Floreali, ornamentali, forestali, pioppo	—					
	Melo, vite	35			Vivai di rosa e quercia		
	Pero	14					
	Cetriolo, zuccchino, melone, cocomero, zucca	3					
	KRESOXIM-METHYL (fungicida)						